REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI CONI

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento recepisce integralmente quanto disposto dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2025, n. 218, e disciplina, in osservanza delle citate disposizioni normative primarie e secondarie:
a) la professione di agente sportivo;
b) i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, istituito presso il CONI;
c) l'attività della Commissione per gli agenti sportivi.
2. Il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni sportive nazionali e le Federazioni sportive paralimpiche rispettano i principi fissati dal Regolamento e si conformano ad esso.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, del D.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dello Statuto del CONI, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e, per quanto di competenza, degli statuti e dei regolamenti federali adottati in conformità a tali fonti.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) **agente sportivo**: il soggetto che, in esecuzione di un contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, dal CIO, nonché dal CIP o dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi, società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione sportiva nazionale o una Federazione sportiva paralimpica, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza o mediazione;
b) **agente sportivo domiciliatario**: l'agente sportivo, iscritto nel Registro nazionale, presso il quale l'agente sportivo domiciliato stabilisce la propria domiciliazione professionale, formalizzata tramite un accordo di collaborazione professionale;
c) **agente sportivo domiciliato**: il cittadino di Stato diverso da quelli dell'Unione europea, da uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o dalla Svizzera, che svolga la propria attività in Italia in regime di domiciliazione;
d) **agente sportivo stabilito**: il cittadino di Stato dell'Unione europea, di Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, o di Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno in Stato membro dell'Unione europea, abilitato all'esercizio dell'attività di agente sportivo in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, iscritto nell'apposita sezione del Registro nazionale;
e) **associazioni di categoria di agenti sportivi maggiormente rappresentative**: associazioni di agenti sportivi che, per livello di rappresentatività della categoria sul piano nazionale, sono legittimate a partecipare al Tavolo consultivo;
f) **CIO**: il Comitato Olimpico Internazionale, vale a dire l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;

g) **CIP**: il Comitato Italiano Paralimpico, vale a dire l'ente pubblico, riconosciuto dall'IPC che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità;

h) **Commissione per gli agenti sportivi**: l'organo collegiale istituito presso il CONI, cui sono attribuiti poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi;

i) **CONI**: il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, vale a dire l'ente pubblico, riconosciuto dal CIO che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

j) **contratto di mandato sportivo**: il contratto con cui un lavoratore sportivo, ovvero una società o associazione sportiva riconosciuta dal CONI, dal CIO, dal CIP o dall'ICP conferisce all'agente sportivo l'incarico di svolgere, nel proprio interesse, l'attività professionale ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione sportiva nazionale o una Federazione sportiva paralimpica;

l) **Federazione sportiva internazionale**: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;

m) **Federazione sportiva nazionale**: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

n) **Federazione sportiva paralimpica**: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal CIP posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline sportive paralimpiche affini;

o) **IPC**: il Comitato Paralimpico Internazionale, vale a dire l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;

p) **lavoratore sportivo**: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro soggetto dell'ordinamento sportivo, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale;

q) **Registro nazionale**: il registro al quale deve essere iscritto l'agente sportivo ai fini dello svolgimento della professione;

r) **sistema informatico centrale**: la piattaforma informatica gestita dal CONI per la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento del Registro nazionale;

s) **Tavolo consultivo**: l'organismo collegiale che intrattiene con la Commissione per gli agenti sportivi rapporti di natura consultiva;

t) **titolo abilitativo di vecchio ordinamento**: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015, ovvero mediante il superamento del relativo esame di abilitazione

indetto dalla Fédération Internationale de Basketball (FIBA) o dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) prima del 31 dicembre 2017;

u) **titolo abilitativo equipollente**: il titolo conseguito da un cittadino di Stato dell'Unione europea, di Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, o da cittadino di Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno in Stato membro dell'Unione europea, che abilita all'esercizio dell'attività di agente sportivo nell'ambito di una corrispondente Federazione sportiva nazionale o Federazione sportiva paralimpica, riconosciuto dal CONI come equivalente al titolo abilitativo nazionale ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro nazionale;

v) **titolo abilitativo nazionale**: il titolo, avente carattere permanente, conseguito in Italia attraverso l'esame di abilitazione nazionale;

z) **titolo abilitativo riconosciuto a seguito di misure compensative**: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo, per il cui riconoscimento in Italia è richiesta una misura compensativa.

PARTE II
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI AGENTE SPORTIVO

Capo I
Attività

Art. 3
Prestazioni professionali dell'agente sportivo

1. L'agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione di un contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP o dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi, società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione sportiva nazionale o una Federazione sportiva paralimpica, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza o mediazione.
2. Le prestazioni professionali dell'agente sportivo trovano fonte esclusiva nel contratto di mandato sportivo.
3. L'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale, qualora ne ricorrano i presupposti. Non sono attribuite all'agente sportivo competenze riservate agli avvocati e sono fatte salve le competenze degli avvocati, iscritti a un albo circondariale, in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale di società, associazioni sportive e lavoratori sportivi.

Art. 4
Doveri dell'agente sportivo

1. L'agente sportivo esercita l'attività nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza, competenza, corretta e leale concorrenza, trasparenza.
2. L'agente sportivo svolge inoltre la professione con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo.
3. L'agente sportivo è soggetto al potere disciplinare della Commissione per gli agenti sportivi.
4. L'agente sportivo è tenuto a comunicare mediante il sistema informatico centrale, e a mantenere aggiornate, tutte le informazioni rilevanti richieste dal presente Regolamento ai fini dell'esercizio della professione.

Art. 5
Incompatibilità

1. È fatto divieto di esercitare l'attività di agente sportivo per:
a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi enti strumentali o loro consorzi e associazioni per qualsiasi fine istituiti, degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
b) i soggetti che ricoprono cariche, anche elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti, società, consorzi o associazioni di cui alla lettera a);
c) i titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
d) i lavoratori sportivi;
e) gli atleti tesserati alla Federazione sportiva nazionale o alla Federazione sportiva paralimpica presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;
f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza, presso il CIO, l'IPC, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive internazionali, le Federazioni sportive

nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, e comunque presso società o associazioni Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo;
g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza su enti, italiani o esteri, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo.
2. La situazione di incompatibilità, di cui al comma 1, lettere d) ed e), cessa al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attività sportiva. La situazione di incompatibilità, di cui al comma 1, lettere f) e g), viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.
3. Ulteriori cause di incompatibilità possono essere stabilite dal Codice etico degli agenti sportivi.

Art. 6
Conflitto di interessi

1. Nell'ambito del medesimo affare, l'agente sportivo può agire nell'interesse di non più di due parti. Qualora assista due parti, una di esse è il lavoratore sportivo e l'altra è la società sportiva ovvero una sola delle società sportive eventualmente coinvolte.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'agente sportivo è tenuto a dichiarare in ciascun contratto di mandato sportivo l'ulteriore parte assistita nel medesimo affare, ed entrambe le parti devono prestare il proprio consenso. Qualora i contratti di mandato sportivo non siano contestuali, la dichiarazione dell'agente sportivo e il consenso di entrambe le parti sono riportati in un atto, integrativo del primo mandato, perfezionato contestualmente al secondo e ad esso allegato.
3. È fatto divieto all'agente sportivo di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese o enti operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.
4. È fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo il diritto al compenso di cui all'art. 8.
5. È fatto divieto all'agente sportivo di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, compresi i potenziali destinatari delle attività di cui all'art. 3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validità.
6. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'art. 30, di avviare trattative o di stipulare contratti con enti, in cui coniuge, parenti o affini entro il secondo grado detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso i suddetti enti.
7. Ulteriori misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto di interessi possono essere stabilite dal Codice etico degli agenti sportivi.

Art. 7
Contratto di mandato sportivo

1. Il contratto di mandato sportivo, sotto pena di nullità, è redatto in forma scritta e contiene:
a) le generalità complete delle parti;
b) l'oggetto;
c) la data di stipulazione;
d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 8;
e) la sottoscrizione delle parti.

2. Al contratto di mandato sportivo è apposto un termine di durata non superiore a due anni. Qualora il contratto preveda un termine superiore, ovvero non indichi alcun termine, la durata del mandato sportivo è di due anni. Sono nulle le clausole di rinnovo tacito.
3. Il contratto di mandato sportivo può contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale è a titolo non esclusivo.
4. Il contratto di mandato sportivo è redatto in lingua italiana ovvero nella lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tal caso le parti depositano presso la Federazione sportiva nazionale o la Federazione sportiva paralimpica competente un originale del contratto in lingua italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano.
5. È nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da soggetto: che non sia, o non sia più, iscritto al Registro nazionale; che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5; ovvero che versi in un conflitto d'interessi di cui all'art. 6. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui agli artt. 5 e 6 in costanza di rapporto contrattuale determina la cessazione degli effetti del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopraggiunta incompatibilità o conflitto d'interessi.
6. Il contratto di mandato sportivo è depositato dall'agente sportivo sotto pena d'inefficacia, entro i venti giorni successivi al perfezionamento, presso la Federazione sportiva nazionale o la Federazione sportiva paralimpica competente ed è altresì custodito nel Registro nazionale.
7. Con le medesime modalità sono altresì depositati sotto pena d'inefficacia, entro venti giorni dal relativo perfezionamento, eventuali atti di risoluzione, recesso, modifica o variazione del contratto di mandato.
8. Nell'ipotesi in cui il contratto di mandato sportivo e gli eventuali atti di risoluzione, recesso, modifica o variazione siano depositati senza l'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria stabiliti dal CONI, l'Ente richiede all'agente di regolarizzare la posizione entro 15 giorni, provvedendo in caso contrario al recupero forzoso delle somme e avviando il procedimento disciplinare a carico dell'agente inadempiente.
9. Il modello di contratto di mandato sportivo è generato dal sistema informatico centrale, ferma la facoltà delle parti di integrarlo nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo.
10. Salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato sportivo, sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 54, co. 3 del Codice di Giustizia Sportiva tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato sportivo, nonché le relative controversie di natura economica.

Art. 8
Compenso

1. Il compenso dovuto all'agente sportivo, quale corrispettivo dell'attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore dell'affare, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.
2. Il compenso deve essere corrisposto mediante modalità di pagamento tracciabile.
3. Il pagamento del compenso deve essere eseguito esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato sportivo con l'agente sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, può autorizzare la società o la associazione sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.

Art. 9

Obbligo di aggiornamento professionale

1. L'agente sportivo è obbligato all'aggiornamento professionale, per un minimo di venti ore per anno solare di iscrizione o frazione di anno di iscrizione.

2. L'obbligo di aggiornamento professionale deve essere assolto entro il 1° novembre di ciascun anno.

3. Ai fini dell'aggiornamento professionale sono riconosciute le seguenti attività formative:

a) partecipazione a corsi, seminari o convegni nelle materie di settore rilevanti per la professione di agente sportivo, organizzati o accreditati dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Federazione sportiva paralimpica presso la quale l'agente sportivo opera;

b) partecipazione a corsi, seminari o convegni organizzati dal CONI o dalla Scuola dello Sport di Sport e Salute S.p.A., qualora siano specificamente dedicati agli agenti sportivi;

c) partecipazione ad attività formative in modalità *e-learning*, qualora siano erogate mediante piattaforme accreditate dalla Federazione sportiva nazionale o Federazione sportiva paralimpica competente e prevedano sistemi di verifica della partecipazione effettiva;

d) partecipazione a corsi, seminari o convegni organizzati da un'associazione di categoria degli agenti sportivi maggiormente rappresentativa a livello nazionale, qualora siano accreditati dalla Commissione per gli agenti sportivi.

4. Su istanza degli enti organizzatori, la Federazione sportiva nazionale o Federazione sportiva paralimpica competente provvede agli accreditamenti di propria competenza, verificando la pertinenza dei contenuti, la adeguatezza dei docenti, la durata effettiva dell'attività e l'idoneità delle modalità di attestazione della partecipazione. L'accreditamento ha durata annuale, è rinnovabile e può essere revocato.

5. Completata l'attività formativa l'agente sportivo carica nel sistema informatico centrale il relativo certificato di frequenza.

6. La Federazione sportiva nazionale o Federazione sportiva paralimpica competente istituisce e gestisce, nell'ambito del sistema informatico centrale, un registro delle attività formative nel quale sono annotate, per ciascun agente:

a) le attività formative frequentate nell'anno solare in corso, con indicazione delle ore corrispondenti;

b) la concessione di esoneri;

c) l'attestazione circa l'adempimento dell'obbligo annuale di aggiornamento.

7. La Commissione per gli agenti sportivi definisce, con apposita delibera da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno e da pubblicare nel sito istituzionale del CONI, i criteri per il riconoscimento delle equivalenze tra attività formative accreditate e corsi di formazione professionale continua previsti da altri ordinamenti professionali, nonché i criteri per il computo delle ore in caso di docenza o tutoraggio nell'ambito di corsi accreditati.

8. Su motivata istanza dell'agente sportivo, presentata entro il 1° settembre mediante il sistema informatico centrale e corredata da adeguata documentazione probatoria, la Federazione sportiva nazionale o Federazione sportiva paralimpica competente può concedere esoneri, totali o parziali, dall'obbligo di aggiornamento professionale in caso di:

a) malattia o infortunio, i quali abbiano impedito la partecipazione ad attività formative, nell'anno solare di riferimento, per un periodo superiore a sei mesi;

b) maternità, paternità o congedo parentale per un periodo superiore a tre mesi nell'anno solare di riferimento;

c) conseguimento, nell'anno solare di riferimento, di titolo di studio universitario di livello magistrale o di dottorato di ricerca in discipline giuridiche o economiche, valutate come adeguate dalla Commissione per gli agenti sportivi; in tal caso, l'esonero ha efficacia per i successivi tre anni solari successivi ed è rinnovabile;

d) ulteriori circostanze, reputate rilevanti dalla Federazione sportiva nazionale o Federazione sportiva paralimpica.

9. L'obbligo di aggiornamento professionale non si estingue per effetto del mancato rinnovo dell'iscrizione nel Registro nazionale, cui faccia seguito una nuova iscrizione. In tal caso, la Federazione sportiva nazionale o Federazione sportiva paralimpica competente verifica il regolare

adempimento dell'obbligo per gli anni solari relativi alla precedente iscrizione e l'eventuale inadempimento dell'obbligo costituisce causa ostativa alla nuova iscrizione, a meno che l'agente sportivo non assolva l'obbligo di aggiornamento violato entro 90 giorni dalla presentazione della nuova domanda.

Art. 10
Obbligo di copertura assicurativa

1. L'agente sportivo stipula una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione di agente sportivo nel territorio italiano, per il tempo in cui è iscritto al Registro nazionale.
2. La polizza assicurativa:
a) è stipulata con una compagnia assicurativa avente sede legale in Italia ovvero in altro Stato membro dell'Unione europea;
b) prevede l'esclusione di franchigia opponibile al terzo danneggiato;
c) ha durata di almeno un anno ovvero per l'anno solare nel corso del quale l'agente intende iscriversi nel Registro nazionale;
d) prevede il massimale stabilito annualmente dalla Commissione per gli agenti sportivi, sentite le Federazioni sportive nazionali e le Federazioni sportive paralimpiche competenti, pubblicato nel sito istituzionale del CONI entro il 31 ottobre di ogni anno;
e) rispetta le eventuali indicazioni aggiuntive della Federazione sportiva nazionale o della Federazione sportiva paralimpica competente.
3. L'agente sportivo domiciliatario verifica, prima della stipula dell'accordo di collaborazione, che l'agente domiciliato sia titolare di polizza assicurativa conforme ai requisiti di cui al co. 2.
4. Contestualmente alla comunicazione di inizio attività, l'agente sportivo in libera prestazione di servizi produce alla Commissione per gli agenti sportivi copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale munita dei requisiti di cui al comma 2.
5. Prima della sottoscrizione del contratto di mandato sportivo, l'agente sportivo comunica per iscritto all'assistito gli estremi della polizza assicurativa. Nel corso del rapporto, l'agente sportivo comunica altresì, entro cinque giorni lavorativi, ogni variazione che incida sulla copertura o sul massimale.
6. Ai fini dell'iscrizione e del rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale, l'agente sportivo deposita nel sistema informatico centrale attestazione della polizza assicurativa in corso di validità, comprensiva degli elementi di cui al co. 2 e dell'indicazione del massimale. Entro venti giorni dalla ricezione della domanda, la Federazione sportiva nazionale o la Federazione sportiva paralimpica competente attesta l'idoneità della polizza.
7. La Commissione per gli agenti sportivi svolge controlli a campione, con cadenza almeno semestrale, sulla efficacia e sulla adeguatezza delle coperture assicurative depositate nel sistema informatico centrale. Qualora, anche su segnalazione di una Federazione sportiva nazionale o di una Federazione sportiva paralimpica, la Commissione accerti il venire meno dei requisiti previsti per l'obbligo di copertura assicurativa, ne dà comunicazione all'agente, assegnandogli termine perentorio di quindici giorni per la regolarizzazione. In difetto di regolarizzazione, la Commissione dispone la cancellazione ai sensi dell'art. 33 ed avvia il procedimento disciplinare.

Capo II
Conseguimento di qualifica in Italia

Art. 11
Esame di abilitazione

L'esame di abilitazione si articola in una prova generale presso il CONI e in una prova speciale presso ciascuna Federazione sportiva nazionale e Federazione sportiva paralimpica. Più Federazioni sportive nazionali e Federazioni sportive paralimpiche possono formulare istanza alla Commissione per gli

agenti sportivi ai fini dello svolgimento di un'unica prova speciale.

Art. 12
Prova generale

1. Il CONI organizza ogni anno, di concerto con il CIP, due sessioni di prova generale, che, di regola, si tengono nei mesi di aprile e di ottobre.
2. La prova generale, che si svolge presso il CONI e si articola in una prova scritta ed una prova orale, è volta ad accertare la conoscenza del diritto dello sport, con particolare riferimento alla disciplina sugli agenti sportivi, nonché degli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto amministrativo.
3. Il programma d'esame è stabilito dalla Commissione per gli agenti sportivi e indicato nel bando pubblicato sul sito istituzionale del CONI.

Art. 13
Requisiti di ammissione alla prova generale

È ammesso alla prova generale il candidato che, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o di Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera; cittadinanza di Stati non membri dell'Unione europea, con regolare permesso di soggiorno in Stato membro dell'Unione europea;
b) pieno godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
c) assenza di condanne penali, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
d) conseguimento di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente;
e) assenza di condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;
f) assenza di sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
g) assenza di sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
h) assenza di sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla Federazione sportiva nazionale o Federazione sportiva paralimpica presso cui si intende operare, ovvero di sanzioni di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da Federazione sportiva nazionale o Federazione sportiva paralimpica diversa da quella presso cui si intende operare;
i) nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell'ambito dell'ordinamento sportivo, avere esaurito i relativi pagamenti o comunque rispettato le eventuali rateizzazioni;
l) avere svolto una delle seguenti attività formative, la cui efficacia termina un anno dopo la relativa conclusione:
- tirocinio di durata almeno semestrale presso un agente sportivo che abbia assunto la qualifica di tutor;
- frequenza di un corso di formazione, di cui all'art. 16;
ovvero avere ottenuto l'esonero totale o parziale dalle suddette attività formative, a seguito di motivata richiesta valutata dalla Commissione per gli agenti sportivi in ragione degli studi universitari svolti, con specifico riferimento alle materie previste oggetto di verifica ai fini del superamento della prova generale;
m) essere in regola con il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria nella misura stabilita dal CONI.

Art. 14
Tirocinio professionale

1. Il tirocinio è svolto per la durata di almeno sei mesi presso un agente sportivo che eserciti effettivamente l'attività di cui all'art. 2.1, lett. a) e che abbia ottenuto la qualifica di tutor secondo le modalità previste dall'art. 15.
2. Il tutor comunica senza indugio alla Commissione per gli agenti sportivi e alla Federazione sportiva nazionale o alla Federazione sportiva paralimpica competente, mediante il sistema informatico centrale, l'ammissione al tirocinio del richiedente. Il tirocinio, nel corso del quale il tirocinante assiste all'attività svolta dal tutor, si conclude con una relazione del tirocinante sulle attività svolte, vistata e caricata dal tutor nel sistema informatico centrale affinché la Commissione per gli agenti sportivi e la Federazione sportiva nazionale o la Federazione sportiva paralimpica competente possano averne conoscenza.
3. L'eventuale interruzione del tirocinio è comunicata secondo la disciplina prevista all'art. 37

Art. 15
Tutoraggio

1. La qualifica di tutor può essere assunta dall'agente sportivo che dimostri di avere concluso almeno cinque contratti di mandato sportivo all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale o Federazione sportiva paralimpica.
2. La domanda per ottenere la qualifica di tutor è formulata mediante il sistema informatico centrale alla Federazione sportiva nazionale o alla Federazione sportiva paralimpica competente, la quale, nel caso di valutazione positiva, propone alla Commissione per gli agenti sportivi l'inserimento del tutor nel relativo elenco.
3. Sul sito del CONI è pubblicato l'elenco dei tutor, con indicazione della Federazione sportiva nazionale o Federazione sportiva paralimpica di riferimento.
4. L'attività di tutoraggio non può essere svolta, da parte di un tutor, con riguardo a più di tre tirocinanti contestualmente.

Art. 16
Corsi di formazione

1. I corsi di formazione, di cui all'art. 13, lett. l), organizzati dal CONI o dai soggetti a tal fine accreditati dalla Commissione per gli agenti sportivi, hanno durata minima di 80 ore e hanno per oggetto le materie sulle quali verte la prova generale. Il rilascio dell'attestato di partecipazione è subordinato alla frequenza di un numero di ore pari almeno all'80% di quelle previste.
2. La Commissione per gli agenti sportivi riconosce l'accreditamento qualora il soggetto richiedente:
- svolga abitualmente attività di formazione;
- abbia curato, nel triennio precedente, iniziative formative di durata pari a non meno di 40 ore complessive ed attinente a materie sulle quali verte la prova generale;
- affidi le lezioni del corso di formazione a docenti con adeguato *curriculum vitae*, avuto riguardo alle materie insegnate;
- disponga di adeguata organizzazione, anche per l'erogazione di lezioni a distanza.

3. Con la richiesta di accreditamento, presentata mediante il sistema informatico centrale almeno 60 giorni prima della data di inizio del corso di formazione, il richiedente produce:
- statuto, atto costitutivo o altro documento identificativo aggiornato;
- i documenti idonei a provare le circostanze di cui al co. 2;
- una relazione illustrativa analitica del programma e del corpo docente;
- prova del versamento dei diritti di segreteria stabiliti dal CONI.

4. Deliberato l'accreditamento anche a seguito di richiesta di integrazione documentale, la Commissione per gli agenti sportivi ne dà comunicazione al richiedente ed il corso di formazione è inserito nel sistema informatico centrale.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del corso di formazione, il soggetto accreditato produce, mediante il sistema informatico centrale:

- l'attestazione (con valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) della conformità del corso di formazione a quanto descritto nella richiesta di accreditamento;
- l'elenco dei partecipanti in regola con la frequenza, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di partecipazione.

6. In ragione degli studi universitari svolti, con specifico riferimento alle materie oggetto della prova generale, la Commissione per gli agenti sportivi può esonerare il candidato, che ne faccia documentata richiesta mediante il sistema informatico centrale, dallo svolgimento, anche parziale, delle attività formative di cui all'art. 13 lett. l). La certificazione di esonero ha validità biennale.

7. La Commissione per gli agenti sportivi propone al CONI di sottoscrivere convenzioni o protocolli d'intesa al fine di individuare specifici percorsi di formazione universitaria o post universitaria che consentano a chi li frequenti l'esonero dallo svolgimento delle attività formative di cui all'art. 13 lett. l).

Art. 17
Commissione esaminatrice per la prova generale

1. Per la valutazione della prova generale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice, formata da almeno cinque componenti, nominati dalla Giunta Nazionale del CONI tra esperti in materie giuridiche, scelti tra professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati, anche a riposo, dei quali:

a) uno indicato dal CONI, che presiede la Commissione esaminatrice;
b) uno indicato dal CIP, con funzioni di Vicepresidente;
c) uno indicato dalle Federazioni sportive nazionali;
d) uno indicato dalle Federazioni sportive paralimpiche;
e) uno indicato dall'Autorità politica delegata in materia di sport.

2. Per l'attività organizzativa e di segreteria, la Commissione esaminatrice si avvale dei collaboratori esterni designati dalla Giunta Nazionale del CONI con il provvedimento di cui al co. 1.

Art. 18
Prova speciale

1. Le Federazioni sportive nazionali e le Federazioni sportive paralimpiche organizzano ogni anno due sessioni di prova speciale, che, di regola, si tengono nei mesi di giugno e di dicembre.

2. Alla prova speciale è ammesso:

a) chi, nel biennio precedente, abbia superato la prova generale e sia in possesso dei requisiti ulteriormente richiesti dalla Federazione sportiva nazionale o Federazione sportiva paralimpica che abbia bandito la prova speciale;
b) l'agente sportivo iscritto al Registro nazionale, se operante presso altra Federazione sportiva nazionale o Federazione sportiva paralimpica, in possesso di titolo abilitativo nazionale, di titolo abilitativo di vecchio ordinamento, di titolo abilitativo equipollente o di titolo abilitativo riconosciuto a seguito di misure compensative.

3. Il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica, tramite prova orale eventualmente preceduta da prova scritta, volta ad accertare la conoscenza delle norme che disciplinano l'ordinamento federale o, qualora la prova speciale sia svolta presso una Federazione sportiva paralimpica, l'ordinamento del CIP.

4. Il programma d'esame è stabilito dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Federazione sportiva paralimpica che abbia bandito la prova speciale e indicato nel bando pubblicato sul relativo sito istituzionale.

5. La Commissione esaminatrice è formata da almeno tre componenti esperti in materie giuridiche, scelti tra professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati, anche a riposo; qualora la prova speciale sia svolta presso una Federazione sportiva paralimpica, assicura la presenza di uno psicologo dello sport, scelto tra professori universitari di ruolo.

Capo III
Riconoscimento di qualifiche conseguite all'estero

Art. 19
Qualifiche europee equipollenti ed eventuali misure compensative

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, o le società aventi ivi sede legale, nonché i cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno in Stato membro dell'Unione europea, in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione di agente sportivo in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia in maniera stabile, soltanto a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera e previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa.
2. D'intesa con l'Autorità politica competente in materia di sport, in attuazione di quanto previsto all'art.5 co.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2025, n. 218, il CONI, con separato Regolamento, detta le disposizioni in materia di misure compensative, e, fatte salve le qualifiche professionali attestate da titolo abilitativo di vecchio ordinamento:
i) definisce le qualifiche europee equipollenti al titolo abilitativo nazionale, pubblicate in apposita 'Tabella stabiliti e qualifiche sottoposte a misure compensative';
ii) stabilisce le qualifiche europee che esigono, ai fini del riconoscimento, una misura compensativa.
3. Il riconoscimento conseguito ai sensi del presente articolo costituisce titolo per la iscrizione, in presenza degli ulteriori requisiti previsti a tal fine, nel Registro nazionale, sezione agenti sportivi stabiliti.

Art. 20
Domanda per l'applicazione di misure compensative

1. La domanda per l'applicazione di misure compensative è presentata mediante il sistema informatico centrale.
2. Con la domanda l'istante attesta il possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza o sede legale in altro Stato membro dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera;
b) abilitazione attuale allo svolgimento della professione di agente sportivo in conformità alla normativa di altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera;
c) esercizio effettivo della professione per almeno un anno nel corso dei dieci precedenti in conformità alla normativa di altro Stato membro dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera.
3. Alla domanda sono allegati altresì:
i) documento di identità in corso di validità;
ii) traduzione giurata in lingua italiana ovvero apostillata dei documenti redatti in lingua straniera;
iii) attestazione del pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria nella misura stabilita dal CONI.
4. La domanda è valutata entro quattro mesi dalla presentazione o dalla integrazione documentale eventualmente richiesta dalla Commissione per gli agenti sportivi.

Art. 21
Prova per l'applicazione di misure compensative

1. La misura compensativa consiste nel superamento della prova generale di cui all'articolo 12, da svolgere esclusivamente in forma orale, in una lingua a scelta del candidato tra italiano, inglese,

francese e spagnolo.
2. Il riferimento alla prova di cui al presente articolo è contenuto in apposito bando dedicato.

Capo IV
Attività su base temporanea e occasionale

Art. 22
Attività in regime di libera prestazione di servizi

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, o le società aventi ivi sede legale, nonché i cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno in Stato membro dell'Unione europea, in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione di agente sportivo in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale in regime di libera prestazione di servizi, a condizione che:
(a) stipulino un solo contratto di mandato sportivo per anno solare, di durata massima annuale;
(b) prima di avviare l'esercizio in forma temporanea e occasionale della prestazione, dichiarino espressamente, mediante il sistema informatico centrale, l'intenzione di svolgere in Italia la propria attività, specificando il periodo nel quale tale attività trovi esecuzione e i soggetti interessati dall'esecuzione del mandato sportivo a lui conferito.
2. Con la dichiarazione, l'istante attesta il possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza o sede legale in altro Stato membro dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera;
b) abilitazione attuale allo svolgimento della professione di agente sportivo in conformità alla normativa di altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera;
c) esercizio effettivo della professione per almeno un anno nel corso dei dieci precedenti in conformità alla normativa di altro Stato membro dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera;
d) titolarità di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione di agente sportivo nel territorio italiano, con le caratteristiche indicate all'art. 10 co. 2.
3. Alla dichiarazione sono allegati altresì:
i) documento di identità in corso di validità;
ii) traduzione giurata in lingua italiana ovvero apostillata dei documenti redatti in lingua straniera;
iii) attestazione del pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria nella misura stabilita dal CONI.
4. La Commissione per gli agenti sportivi, attraverso consultazione di albi professionali e altri registri pubblici, richieste formulate agli interessati e a pubbliche autorità, e informazioni comunque acquisite, svolge controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al presente Capo IV.

Art. 23
Attività in regime di domiciliazione

1. I cittadini e le società di Stati diversi da quelli dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia in regime di domiciliazione, a condizione che:
a) siano abilitati ad operare, da almeno un anno, quali agenti sportivi presso una federazione sportiva straniera, riconosciuta dalla Federazione sportiva internazionale di riferimento e nel cui registro devono risultare iscritti, anche in base alla legge statale di riferimento ovvero alle disposizioni della Federazione sportiva internazionale di riferimento;

b) nel corso dell'ultimo anno, abbiano stipulato due contratti di mandato sportivo ed eseguito effettivamente le attività di cui all'art. 2.1, lett. a) in uno Stato diverso dall'Italia;
c) presentino domanda di iscrizione nell'elenco agenti sportivi domiciliati del Registro nazionale.
2. La domanda di iscrizione all'elenco agenti sportivi domiciliati del Registro nazionale è presentata mediante il sistema informatico centrale.
3. Con la domanda l'istante attesta il possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza o sede legale in Stato diverso da quelli membri dell'Unione Europea, da quelli dello Spazio economico europeo o dalla Svizzera;
b) abilitazione, attuale e da almeno un anno, ad operare quale agente sportivo presso una Federazione sportiva straniera, riconosciuta dalla Federazione sportiva internazionale di riferimento ed iscrizione nel relativo registro, nel cui ambito abbia effettivamente operato ai sensi del co. 1;
c) la avvenuta domiciliazione presso un agente sportivo domiciliatario.
4. Alla domanda sono allegati altresì:
i) documento di identità in corso di validità;
ii) traduzione giurata in lingua italiana ovvero apostillata dei documenti redatti in lingua straniera;
iii) attestazione del pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria nella misura stabilita dal CONI;
iv) l'accordo di collaborazione professionale stipulato con l'agente domiciliatario.
5. L'iscrizione nella sezione agenti sportivi domiciliati del Registro nazionale ha validità trimestrale dalla data di comunicazione della delibera di approvazione dell'iscrizione ed è rinnovabile una sola volta nell'anno solare.
6. L'agente sportivo domiciliato e l'agente sportivo domiciliatario agiscono congiuntamente nell'ambito del mandato, secondo le modalità e i termini pattuiti nell'accordo di collaborazione professionale. Essi rispondono in solido degli atti compiuti nell'esecuzione del contratto di mandato sportivo.
7. La prestazione professionale svolta viene remunerata dal mandante, nel rispetto dell'accordo di collaborazione professionale tra gli agenti sportivi e secondo le rispettive spettanze, direttamente all'agente sportivo domiciliatario e all'agente domiciliato, per il secondo dei quali il mandante agisce quale sostituto d'imposta, effettuando la ritenuta alla fonte, con aliquota stabilita in base alle disposizioni del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. In ogni documento a propria firma l'agente domiciliato indica il titolo riconosciutogli nel Paese di provenienza e utilizza la dicitura «agente sportivo domiciliato nell'ambito della [...]», aggiungendovi la Federazione sportiva nazionale o la Federazione sportiva paralimpica nell'ambito della quale è legittimato ad operare.
9. L'agente sportivo domiciliatario:
i) accerta che l'agente sportivo domiciliato sia in possesso, per la intera durata dell'accordo di collaborazione, dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco agenti sportivi domiciliati del Registro nazionale, dando tempestiva comunicazione di ogni variazione alla Commissione per gli agenti sportivi;
ii) comunica senza indugio all'agente domiciliato la propria eventuale cancellazione dal Registro nazionale, la quale comporta l'automatica cessazione della domiciliazione.
10. La domiciliazione non comporta una stabile organizzazione in Italia dell'agente sportivo domiciliato.
11. È vietato lo svolgimento della professione di agente sportivo in Italia secondo le modalità previste dal presente articolo ai soggetti con domicilio, residenza o sede legale in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Capo V
Esercizio abusivo

Art. 24
Divieto di esercizio

1. È fatto divieto a chiunque di esercitare, pure per interposta persona o comunque indirettamente, attività corrispondenti a quelle proprie dell'agente sportivo senza essere iscritto al Registro nazionale, anche in conseguenza di cancellazione o di mancato rinnovo.
2. Per coloro che svolgano l'attività di agente sportivo senza essere iscritti al Registro nazionale, anche in conseguenza di cancellazione o di mancato rinnovo, sono previste la sanzione dell'annotazione e la segnalazione all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di cui all'articolo 348 del Codice penale.
3. La annotazione consiste nell'inibizione all'iscrizione nel Registro nazionale, per un periodo da tre a trentasei mesi.
4. Il procedimento disciplinare è previsto nel Regolamento di cui all'art. 45.

Art. 25
Divieti ulteriori

1. È fatto divieto a società, associazioni sportive e lavoratori sportivi di avvalersi, anche di fatto, delle attività di soggetti non iscritti al Registro nazionale.
2. È fatto divieto all'agente sportivo di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, da parte di società, associazioni sportive, lavoratori sportivi, o terzi, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di concludere un contratto di mandato sportivo.
3. È fatto divieto all'agente sportivo di rendersi cessionario, anche indirettamente, da parte di società, associazioni sportive, lavoratori sportivi, o terzi, di somme o crediti relativi a contributi di solidarietà o indennità di formazione o ad altri titoli previsti dall'ordinamento sportivo.

PARTE III
REGISTRO NAZIONALE DEGLI AGENTI SPORTIVI

Capo I
Struttura e contenuto

Art. 26
Obbligo di iscrizione

1. L'iscrizione al Registro nazionale costituisce condizione per l'esercizio della professione di agente sportivo in Italia.
2. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a rispettare le norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo.

Art. 27
Sistema informatico centrale

1. Il Registro nazionale, che raccoglie e conserva l'insieme delle informazioni relative agli agenti sportivi, è tenuto presso il CONI, che ne cura la realizzazione e la gestione e ne garantisce il funzionamento attraverso una banca dati centralizzata.
2. L'accesso al Registro nazionale e la relativa consultazione sono consentiti:
- al pubblico, limitatamente alla consultazione delle sezioni e degli elenchi indicati al successivo art. 28, co. 1, co. 2 e co. 4, lett. b);
- al CIP;
- a ciascuna Federazione sportiva nazionale e Federazione sportiva paralimpica, per quanto di rispettiva competenza e limitatamente al fine di: (i) consultare l'elenco dei candidati risultati idonei alla prova generale, per attestare il requisito soggettivo alla prova speciale; (ii) consultare la documentazione depositata da coloro che domandino l'iscrizione al Registro nazionale, per rilasciare le relative attestazioni; (iii) ricevere, trasmettere e consultare i contratti di mandato sportivo di cui al successivo art. 28, co. 4;
- al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- agli ulteriori soggetti autorizzati, limitatamente agli ambiti loro destinati.

3. Il Registro nazionale si articola in sezioni ed elenchi.

Art. 28
Struttura

1. Il Registro nazionale si articola nelle seguenti sezioni:
- agenti sportivi;
- agenti sportivi stabiliti;
- società di agenti sportivi.

2. Il Registro nazionale contiene i seguenti elenchi:
- agenti sportivi domiciliati e società attraverso cui essi svolgono l'attività all'estero;
- agenti in libera prestazione dei servizi con prestazione temporanea e occasionale.

3. Il Registro nazionale custodisce altresì:
- i contratti di mandato sportivo, che i singoli agenti sportivi sono tenuti a depositare presso le Federazioni sportive di competenza ai sensi dell'art. 7;
- le dichiarazioni rese da società, associazioni sportive e lavoratori sportivi ai sensi dell'art. 35.

4. Il Registro nazionale contiene apposite aree destinate a raccogliere dati e informazioni relativi:
a) alle attività per l'aggiornamento professionale di cui all'art. 9;
b) all'esame di abilitazione, di cui all'art. 12;
c) all'attività di tutoraggio, di cui all'art. 15;
d) al riconoscimento di qualifiche professionali conseguite all'estero, inclusa la 'Tabella stabiliti e qualifiche sottoposte a misure compensative', di cui agli artt. 19 e 20;

e) alle attività su base temporanea e occasionale di cui all'art. 22;
f) alle associazioni di categoria;
g) alle sanzioni e ai provvedimenti disciplinari, di cui all'art. 45.

Capo II
Iscrizione, rinnovo e cancellazione

Art. 29
Iscrizione di agenti sportivi e di agenti sportivi stabiliti

1. Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro nazionale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) *i)* nella sezione agenti sportivi: cittadinanza italiana, cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, cittadinanza di Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno in Stato membro dell'Unione europea; *ii)* nella sezione agenti sportivi stabiliti: cittadinanza di Stato membro dell'Unione europea, cittadinanza di Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, cittadinanza di Stato non membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno in Stato membro dell'Unione europea;
b) pieno godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
c) assenza di condanne penali, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
d) conseguimento di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente;
e) *i)* nella sezione agenti sportivi: conseguimento di titolo abilitativo nazionale a seguito di superamento dell'esame di abilitazione, ovvero di titolo abilitativo di vecchio ordinamento; *ii)* nella sezione agenti sportivi stabiliti: conseguimento di titolo abilitativo equipollente, ovvero di titolo abilitativo riconosciuto a seguito di misure compensative;
f) titolarità di polizza di rischio professionale secondo i requisiti di cui all'art. 10 co.2;
g) pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria fissati dal CONI;
h) assenza di condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;
i) assenza di sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
j) assenza di sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
k) assenza di sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla Federazione sportiva nazionale o Federazione sportiva paralimpica presso cui si intende operare, ovvero di sanzioni di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da Federazione sportiva nazionale o Federazione sportiva paralimpica diversa da quella presso cui si intende operare;
l) nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell'ambito dell'ordinamento sportivo, avere esaurito i relativi pagamenti o comunque rispettato le eventuali rateizzazioni;
m) non essere sottoposti a provvedimento di annotazione secondo quanto stabilito all' art.24.

2. È fatto divieto di iscrizione al Registro nazionale ai soggetti che:

a) siano dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi enti strumentali o loro consorzi e associazioni per qualsiasi fine istituiti, degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
b) che ricoprano cariche, anche elettive, o incarichi nelle amministrazioni, enti, società, consorzi o associazioni di cui alla lettera a);
c) siano titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
d) siano lavoratori sportivi;

e) siano atleti tesserati alla Federazione sportiva nazionale o alla Federazione sportiva paralimpica presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;
f) ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza, presso il CIO, l'IPC, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive internazionali, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, e comunque presso società o associazioni sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo;
g) siano soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza sulle associazioni o società sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo;
h) versino in situazioni di incompatibilità previste nel Codice etico, ovvero dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Federazioni Sportive Paralimpiche.

3. La domanda di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi è presentata mediante il sistema informatico centrale. Non sono ammesse domande presentate con modalità differenti.

4. La domanda di iscrizione è corredata dai seguenti documenti:

a) documento di identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente;
b) documento comprovante il possesso del titolo rilevante con riferimento alla sezione per la quale è richiesta la iscrizione. In particolare, per gli agenti sportivi stabiliti, documento comprovante il possesso di titolo abilitativo equipollente, ovvero di titolo abilitativo riconosciuto a seguito di misure compensative;
c) certificato del casellario giudiziale generale, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di condanne penali per delitti non colposi negli ultimi cinque anni;
d) polizza di responsabilità civile professionale in corso di validità, con indicazione del massimale, stipulata nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente regolamento;
e) attestazione del pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria nella misura stabilita dal CONI;
f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità e l'assenza di conflitti di interessi di cui al presente regolamento;
g) dichiarazione di impegno al rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo e del presente regolamento.

5. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, trasmette la domanda alla Federazione sportiva nazionale o alla Federazione sportiva paralimpica di riferimento, che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) superamento della prova speciale ovvero possesso di titolo abilitativo nazionale ovvero di titolo abilitativo di vecchio ordinamento;
b) assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale;
c) idoneità della polizza assicurativa;
d) assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi.

6. Entro i venti giorni successivi all'attestazione di cui al precedente comma, la Commissione per gli agenti sportivi provvede all'iscrizione dell'agente nel Registro nazionale ovvero, qualora non sussistano i requisiti, al rigetto della domanda. Il rigetto è comunicato all'interessato tramite il sistema informatico centrale a mezzo notifica al domicilio digitale dichiarato.

7. L'iscrizione al Registro nazionale ha validità limitata all'anno solare in corso, con decorrenza dalla data del provvedimento di iscrizione e scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Su domanda dell'interessato e previo pagamento dei costi di emissione, la Commissione per gli agenti sportivi

rilascia un tesserino di riconoscimento, da riconsegnare in caso di mancato rinnovo o di cancellazione dal Registro.
8. L'agente sportivo è tenuto a comunicare, tramite il sistema informatico centrale, ogni variazione delle informazioni e il venire meno dei requisiti rilevanti ai fini dell'iscrizione, entro venti giorni dal verificarsi dell'evento, fermo quanto previsto dal presente regolamento in materia di cancellazione.
9. Decorsi tre anni dall'iscrizione nella relativa sezione, l'agente sportivo stabilito, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l'attività in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, può richiedere l'iscrizione alla sezione agenti sportivi senza essere sottoposto all'esame di abilitazione.

Art. 30
Iscrizione di società di agenti sportivi e agenti sportivi stabiliti

1. L'agente sportivo ha la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.
2. L'organizzazione dell'attività di agente sportivo in forma societaria è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) oggetto sociale costituito dall'attività di agente sportivo e da eventuali attività connesse o strumentali;
b) maggioranza assoluta delle quote della società detenuta da soggetti iscritti nel Registro nazionale sezione agenti sportivi o sezione agenti sportivi stabiliti;
c) rappresentanza legale e poteri di gestione della società conferiti esclusivamente a soggetti iscritti nel Registro nazionale, sezione agenti sportivi o sezione agenti sportivi stabiliti;
d) esclusione del possesso, in via diretta o mediata da parte dei soci, di quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi;
e) nel caso di partecipazione minoritaria di persona giuridica, conformità del suo oggetto sociale a quanto stabilito alla superiore lett. a);
f) sede legale stabilita nel territorio della Repubblica italiana, ovvero, nel caso di agenti sportivi stabiliti, nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera.
3. La domanda di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi è presentata mediante il sistema informatico centrale dall'agente sportivo, socio munito di legale rappresentanza e già iscritto nella sezione degli agenti sportivi ovvero degli agenti sportivi stabiliti. Non sono ammesse domande presentate con modalità differenti.
4. La domanda deve indicare la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il nominativo dei soci, con la specificazione di quelli iscritti al Registro nazionale, il nominativo dei legali rappresentanti e degli amministratori. La domanda deve essere altresì corredata dai seguenti documenti:
a) visura camerale aggiornata agli ultimi trenta giorni, ovvero documentazione equipollente per società con sede legale in altro Stato UE/SEE o in Svizzera;
b) copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e del libro dei soci;
c) elenco nominativo degli organi sociali con indicazione dei relativi poteri;
d) elenco dei dipendenti e dei collaboratori;
e) nel caso in cui uno o più soci minoritari siano persone giuridiche, visura camerale aggiornata agli ultimi trenta giorni ovvero documentazione equipollente;
f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità e l'assenza di conflitti di interessi di cui al presente regolamento;
g) attestazione del pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria nella misura stabilita dal CONI.

5. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, trasmette la domanda alla Federazione sportiva nazionale o alla Federazione sportiva paralimpica di riferimento, che, entro venti giorni, provvede ad attestare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, anche relativi ai singoli soci.
6. Entro i venti giorni successivi all'attestazione di cui al precedente comma, la Commissione per gli agenti sportivi provvede all'iscrizione della società nel Registro nazionale ovvero, qualora non sussistano i requisiti, al rigetto della domanda. Il rigetto è comunicato all'interessato tramite il sistema informatico centrale a mezzo notifica al domicilio digitale dichiarato.
7. L'iscrizione al Registro nazionale, sezione società di agenti sportivi, è collegata e condizionata all'iscrizione nel Registro dell'agente sportivo che ha depositato la domanda e ha la medesima validità.
8. Gli agenti sportivi soci muniti di legale rappresentanza sono tenuti a comunicare, tramite il sistema informatico centrale, ogni variazione delle informazioni e il venire meno dei requisiti rilevanti ai fini dell'iscrizione, entro venti giorni dal verificarsi dell'evento, fermo quanto previsto dal presente regolamento in materia di cancellazione.
9. I soci che non siano agenti sportivi iscritti nel Registro nazionale possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, in forza di contratto di lavoro dipendente o di contratto di collaborazione occasionale, ferme le eccezioni di legge.

Art. 31
Rinnovo dell'iscrizione per agenti sportivi

1. L'iscrizione nella sezione agenti sportivi e agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale ha validità limitata all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), con decorrenza dalla data di perfezionamento della medesima. Entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza dell'iscrizione, gli agenti sportivi depositano la domanda di rinnovo, che ha validità limitata all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) ed è subordinato:

a) al pagamento dell'imposta di bollo annuale e dei diritti di segreteria nella misura fissata dal CONI;
b) alla permanenza, confermata mediante dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dei requisiti prescritti per l'iscrizione nella relativa sezione del Registro nazionale.

2. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, trasmette la domanda alla Federazione sportiva nazionale o alla Federazione sportiva paralimpica di riferimento, che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente.
3. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione, la Commissione per gli agenti sportivi provvede al rinnovo dell'iscrizione dell'agente nel Registro nazionale ovvero, qualora non sussistano i requisiti, al rigetto della domanda. Il rigetto è comunicato all'interessato tramite il sistema informatico centrale a mezzo notifica al domicilio digitale dichiarato.

Art. 32
Rinnovo dell'iscrizione per società

1. L'iscrizione nella sezione società di agenti sportivi del Registro nazionale ha validità limitata all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), con decorrenza dalla data di perfezionamento della medesima. Entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza dell'iscrizione, l'agente sportivo socio munito di legale rappresentanza deposita la domanda di rinnovo, che ha validità limitata all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) ed è subordinato:

a) al pagamento dell'imposta di bollo annuale e dei diritti di segreteria nella misura fissata dal CONI;
b) alla permanenza, confermata mediante dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dei requisiti prescritti, sia

per la società sia per i soci agenti sportivi, ai fini dell'iscrizione nella relativa sezione del Registro nazionale.

2. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, trasmette la domanda alla Federazione sportiva nazionale o alla Federazione sportiva paralimpica di riferimento, che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente.

3. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione, la Commissione per gli agenti sportivi provvede al rinnovo dell'iscrizione dell'agente nel Registro nazionale ovvero, qualora non sussistano i requisiti, al rigetto della domanda. Il rigetto è comunicato all'interessato tramite il sistema informatico centrale a mezzo notifica al domicilio digitale dichiarato.

4. Il rinnovo dell'iscrizione della società è subordinato al rinnovo dell'iscrizione dell'agente sportivo socio munito di legale rappresentanza.

Art. 33
Cancellazione

1. La cancellazione dal Registro nazionale è disposta con provvedimento motivato della Commissione per gli agenti sportivi presso il CONI.

2. La Commissione dispone la cancellazione nei seguenti casi:

a) su istanza dell'interessato, presentata mediante il sistema informatico centrale;

b) per mancanza della copertura assicurativa prevista dal presente regolamento;

c) per il verificarsi di una situazione di incompatibilità o conflitto di interessi previsti dal presente regolamento;

d) per effetto di sanzione disciplinare definitiva;

e) per il venir meno di qualsivoglia altro requisito di cui all'art. 29.

3. La Commissione dispone altresì la cancellazione:

i) con riferimento agli agenti sportivi e agli agenti sportivi stabiliti: per carenza di cittadinanza italiana, dell'Unione europea, di uno Stato dello Spazio economico europeo o della Svizzera; per mancato godimento dei diritti civili; per sussistenza di condanne penali per delitti non colposi negli ultimi cinque anni; per carenza del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente; per inefficacia del titolo abilitativo che ha legittimato l'iscrizione;

ii) con riferimento alle società di agenti sportivi: qualora venga meno uno dei requisiti previsti dall'art. 30.

4. La cancellazione dal Registro nazionale è disposta con provvedimento della Commissione agenti sportivi che, prima di assumere il provvedimento di cui al comma 1, invia all'agente sportivo una comunicazione contenente l'indicazione del termine perentorio di quindici giorni entro il quale l'agente sportivo può fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione.

Il provvedimento di cancellazione è annotato nel Registro nazionale ed è comunicato all'interessato, alla Federazione sportiva nazionale o alla Federazione sportiva paralimpica di riferimento, fermo quanto previsto all'art. 36.

Avverso i provvedimenti di cancellazione, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport – via posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sul sito istituzionale del CONI – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

Copia del ricorso è trasmessa, a cura del ricorrente, alla Commissione CONI agenti sportivi.

5. Venuta meno la causa di cancellazione, è possibile presentare una nuova domanda di iscrizione nel Registro nazionale.

Capo III

Trasparenza e trattamento dei dati personali

Art. 34
Affidamento

1. Chiunque tratti con un agente sportivo nell'esercizio della sua professione è tenuto a compiere ogni opportuna indagine al fine di verificare la sussistenza dei titoli che consentono all'agente sportivo di operare.
2. L'agente sportivo nell'esercizio della professione mostra, a chiunque ne faccia richiesta, il tesserino identificativo o altro documento attestante la regolare iscrizione al Registro nazionale.
3. L'agente sportivo o la società di agenti sportivi, delle cui prestazioni si siano avvalsi una società, un'associazione sportiva o un lavoratore sportivo per il perfezionamento di un contratto di prestazione sportiva, verifica che tale contratto contenga l'indicazione del nominativo, della denominazione e dei dati fiscali dell'agente sportivo o della società di agenti sportivi, di cui le parti o una delle parti si siano avvalse.

Art. 35
Obblighi a carico di società, associazioni sportive e lavoratori sportivi

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società, le associazioni sportive e i lavoratori sportivi comunicano al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, mediante il sistema informatico centrale, le modalità di erogazione e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti, con riferimento ai singoli mandati conferiti, nonché l'istituto bancario presso il quale è stato effettuato l'accredito e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le società e le associazioni sportive trasmettono al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni di cui al comma che precede.
3. Le società, le associazioni sportive e i lavoratori sportivi indicano in ciascun contratto di prestazione sportiva da essi concluso se si siano avvalsi, o meno, dell'attività di un agente sportivo o di una società di agenti sportivi e, in caso positivo, ne indicano il nominativo o la denominazione, coi relativi dati fiscali.

Art. 36
Trasparenza in caso di cancellazione dal Registro nazionale

L'agente sportivo o la società di agenti sportivi comunicano senza indugio alla Federazione sportiva nazionale o alla Federazione sportiva paralimpica competenti, nonché agli ulteriori soggetti interessati, mediante il sistema informatico centrale, il provvedimento di cancellazione di cui siano destinatari.

Art. 37
Trasparenza in caso di interruzione del tirocinio

Il tutor comunica senza indugio alla Commissione agenti sportivi e alla Federazione sportiva nazionale o alla Federazione sportiva paralimpica competenti, mediante il sistema informatico centrale, l'interruzione dello svolgimento del tirocinio.

Art. 38
Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del Registro Nazionale è improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione.
2. Con separato disciplinare tecnico il CONI specifica:
a) le tipologie di dati personali suscettibili di trattamento, consultazione e diffusione;
b) i relativi tempi di conservazione nell'ambito del Registro nazionale;

c) le misure tecniche e organizzative riferite al Registro nazionale e al sistema informatico centrale attraverso cui esso è gestito;
d) il rapporto tra Registro nazionale e registri dei contratti di mandato sportivo tenuti dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Federazioni sportive paralimpiche ai sensi dell'art. 7, co. 6.

PARTE IV
COMMISSIONE PER GLI AGENTI SPORTIVI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Capo I
Commissione per gli agenti sportivi

Art. 39
Composizione e funzionamento

1. È istituita presso il CONI la Commissione per gli agenti sportivi, composta da otto membri nominati dalla Giunta Nazionale CONI, che non versino in situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi, di cui:

a) due esperti indicati dall'Autorità politica delegata in materia di sport, di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva e in materia di revisione dei conti e fiscale, di cui uno, sentito il CONI, con funzioni di presidente;

b) un esperto, indicato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) un esperto, indicato dal CONI sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza in materia giuridico-sportiva, con funzioni di vicepresidente;

d) un esperto, indicato dal CIP, in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva in ambito paralimpico;

e) due esperti, indicati dai Presidenti delle federazioni sportive nazionali, in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva;

f) un esperto, indicato dal Tavolo consultivo, in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva, che non sia iscritto al Registro nazionale né ad elenchi o albi, nazionali o stranieri, disciplinanti la professione di agente sportivo.

2. Gli esperti di cui al co. 1 sono scelti tra le seguenti categorie professionali:

a) magistrati a riposo;

b) professori universitari di ruolo;

c) avvocati dello Stato;

d) avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

e) limitatamente all'esperto in materia di revisione dei conti e fiscale di cui al co. 1, lett. a), altresì tra dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti al relativo albo da almeno cinque anni.

3. La Commissione per gli agenti sportivi resta in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli altri componenti. La carica di componente è rinnovabile nei limiti posti dalla vigente normativa.

4. La Commissione per gli agenti sportivi è validamente operante con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno necessariamente con funzioni di Presidente o Vicepresidente. Essa si riunisce almeno due volte al mese e alle relative riunioni è ammessa la partecipazione anche a distanza, tramite sistemi di videoconferenza o conferenza telefonica.

5. L'ordine del giorno dei lavori della Commissione per gli agenti sportivi deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione e può essere modificato unicamente con il consenso di tutti i componenti.

6. La Commissione per gli agenti sportivi delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

7. In caso di particolare urgenza, il Presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione per gli agenti sportivi, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

8. Per l'attività organizzativa e di segreteria, la Commissione per gli agenti sportivi si avvale dei collaboratori esterni designati dalla Giunta Nazionale del CONI.

9. La Commissione per gli agenti sportivi opera anche attraverso sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente.

Art. 40
Funzioni e poteri

La Commissione per gli agenti sportivi:
a) delibera in ordine alla iscrizione, al rinnovo e alla cancellazione previsti nel Capo II della Parte III;
b) compie le verifiche previste nel Capo III e nel Capo IV della Parte II;
c) definisce il programma oggetto della prova generale prevista dall'art. 12 e predispone il relativo bando, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, curandone la pubblicazione;
d) esclude dalla prova generale i candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti;
e) provvede sulla richiesta di esonero di cui all'art. 13;
f) propone al CONI la sottoscrizione delle convenzioni e dei protocolli d'intesa di cui all'art. 16;
g) rilascia il titolo abilitativo agli agenti sportivi che hanno superato l'esame di abilitazione e intendono esercitare l'attività;
h) provvede all'accreditamento delle attività formative promosse ed organizzate da enti ed istituti, propedeutiche all'ammissione alla prova generale;
i) dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l'agente sportivo o la società di agenti sportivi a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato;
l) delibera l'elenco dei tutor, su proposta delle Federazioni sportive nazionali o delle Federazioni sportive paralimpiche;
m) valuta le domande di misure compensative di cui all'art. 20;
n) intrattiene rapporti di natura consultiva con le associazioni di categoria degli agenti sportivi maggiormente rappresentative, costituite nel Tavolo consultivo;
o) adotta i provvedimenti sanzionatori e ne cura la pubblicazione nel Registro nazionale secondo le modalità previste nel Regolamento di cui all'art. 45;
p) individua le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 41;
q) cura la tenuta del Registro nazionale;
r) svolge gli ulteriori compiti che il presente Regolamento e la legge le attribuiscono.

Capo II
Associazioni di categoria e Tavolo consultivo

Art. 41
Associazioni di categoria

1. La Commissione per gli agenti sportivi individua le associazioni di categoria maggiormente rappresentative tra le associazioni di agenti sportivi, in base a:
a) numero di iscritti al Registro nazionale o associati, riferito all'anno precedente l'istanza;
b) diffusione su base nazionale;
c) conformità dello statuto ai principi di democraticità, eguaglianza e trasparenza;
d) continuità e intensità dell'attività svolta nel biennio precedente l'istanza;
e) assenza di condanne definitive o procedimenti disciplinari pendenti a carico degli organi direttivi.
2. Le associazioni di agenti sportivi che intendano ottenere il riconoscimento della maggiore rappresentatività a livello nazionale presentano apposita istanza alla Commissione per gli agenti sportivi mediante il sistema informatico centrale, corredata da:
a) statuto e atto costitutivo vigenti;
b) documenti attestanti la composizione aggiornata degli organi sociali;
c) documenti attestanti l'elenco degli iscritti al Registro nazionale;
d) relazione sull'attività svolta nel biennio precedente;
e) dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti degli organi direttivi.

3. La Commissione delibera sull'istanza entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione. L'elenco delle associazioni riconosciute come maggiormente rappresentative è pubblicato e aggiornato sul sito istituzionale del CONI, con indicazione della data di riconoscimento e della sua scadenza.
4. Il riconoscimento ha durata biennale ed è rinnovabile su istanza dell'associazione interessata, da presentarsi almeno novanta giorni prima della scadenza, corredata da documentazione attestante la permanenza dei requisiti di cui al co. 1. La Commissione può revocare il riconoscimento in qualsiasi momento qualora accerti il venir meno di tali requisiti.
5. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative designano i propri rappresentanti in seno al Tavolo consultivo, secondo le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento.
6. I rappresentanti delle associazioni di categoria, al momento della designazione in seno al Tavolo consultivo, rendono dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, unitamente ai requisiti di onorabilità e professionalità la iscrizione al Registro nazionale ovvero l'esercizio della professione di agente sportivo per almeno cinque anni.
7. Le designazioni, unitamente alle dichiarazioni di cui al presente comma, sono comunicate al CONI e pubblicate sul sito istituzionale entro trenta giorni. Nella designazione le associazioni di categoria assicurano l'equilibrio di genere.

Art. 42
Tavolo consultivo

1. Il Tavolo consultivo formula pareri, studi e proposte normative sulle materie di competenza della Commissione per gli agenti sportivi. Può proporre alla Commissione per gli agenti sportivi un Codice etico.
2. Il Tavolo consultivo è composto da:
a) quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di categoria degli agenti sportivi di cui all'art. 41;
b) un esperto indipendente, non iscritto nel Registro nazionale e di comprovata competenza in diritto dello sport, scelto tra professori universitari di ruolo in materie giuridiche o avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori indicato dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Federazioni sportive paralimpiche.

3. Sulla base delle indicazioni ricevute ai sensi del co. 2, la Commissione per gli agenti sportivi nomina i componenti del Tavolo consultivo, purché posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta consecutiva.
4. Il Tavolo consultivo delibera a maggioranza dei suoi componenti. Alle riunioni del Tavolo Consultivo partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Commissione per gli agenti sportivi o un suo delegato.
5. Il supporto tecnico e organizzativo per le attività del Tavolo consultivo è svolto dalla segreteria della Commissione per gli agenti sportivi.

PARTE V
TUTELA DEI MINORI

Art. 43
Elevato livello di protezione dei minori

La Commissione per gli agenti sportivi riserva la massima attenzione alla verifica della regolarità delle attività svolte dagli agenti sportivi in favore di minori.

Art. 44
Forme specifiche di tutela

1. Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età.
2. Qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di età, il contratto di mandato sportivo è sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.
3. Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.
4. Fermo quanto disposto dall'art. 7, co. 4, il contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età è redatto e depositato anche nella lingua di nazionalità del minore.

PARTE VI
SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 45
Regime disciplinare e sanzioni

Con separato Regolamento, il CONI detta le disposizioni in materia di procedimento disciplinare a carico degli agenti sportivi e di chi eserciti abusivamente la relativa professione e, in attuazione di quanto previsto all'art.16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2025, n. 218, recepisce le sanzioni ivi stabilite.

PARTE VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46
Abrogazioni e adeguamento

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati:
a) il "Regolamento CONI per gli agenti sportivi", approvato con delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 385 del 18 novembre 2021 e pubblicato in data 11 febbraio 2022;
b) il "Regolamento disciplinare agenti sportivi", approvato con delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 128 del 14 maggio 2020;
c) la "Circolare attuativa del Regolamento disciplinare agenti sportivi", allegata alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 18 novembre 2021.
2. È fatto obbligo alle Federazioni sportive nazionali e alle Federazioni sportive paralimpiche di adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 47
Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del CONI.
2. Gli agenti sportivi e le società di agenti sportivi già iscritti nel Registro nazionale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritti di diritto nel nuovo Registro nazionale. Entro 90 giorni da tale data, essi sono tenuti a integrare, tramite il sistema informatico centrale, l'eventuale documentazione mancante richiesta ai fini del mantenimento dell'iscrizione ai sensi del presente Regolamento.
3. Prima della piena operatività del sistema informatico centrale, le domande di iscrizione e ogni altra comunicazione previste dal presente Regolamento sono effettuate mediante deposito presso gli uffici della Federazione sportiva nazionale o della Federazione sportiva paralimpica di riferimento, la quale cura le relative istruttorie, trasmettendone gli esiti alla Commissione per gli agenti sportivi, ai fini delle deliberazioni di competenza.
4. I procedimenti disciplinari già avviati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento proseguono secondo le norme previgenti.